



Faktenblatt – Feuille d'information – Scheda informativa

Berna, 22 febbraio 2010

E-5841/2009: Decisione di principio concernente la pratica di allontanamento nell'ambito della procedura di Dublino

Con la sentenza del 2 febbraio 2010, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ammesso il ricorso di un richiedente l'asilo proveniente dall'Afghanistan contro la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 14 settembre 2009. L'UFM non era entrato nel merito della domanda d'asilo e aveva ordinato l'allontanamento del richiedente verso la Grecia, con esecuzione immediata. Secondo il TAF, la pratica applicata dall'UFM nell'ambito della procedura Dublino, consistente nel trasferire i richiedenti l'asilo verso lo Stato membro competente non appena notificata la relativa decisione, viola il principio della protezione giuridica effettiva. Il TAF ingiunge all'UFM di non eseguire l'allontanamento per un certo periodo di tempo, così da permettere all'interessato di far valere il suo diritto a una protezione giuridica provvisoria e al TAF di pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo fintanto che il ricorrente si trova in Svizzera.

Il ricorrente proveniente dall'Afghanistan era giunto dalla Grecia in Svizzera, dove aveva domandato l'asilo. In base all'ordinanza Dublino II, l'UFM aveva stabilito che la competenza per l'esame della domanda di asilo spettasse alla Grecia. Pertanto, in applicazione dell'articolo 34 capoverso 2 lettera d della legge sull'asilo (LAsi), l'UFM non era entrato nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ingiungendogli di lasciare immediatamente la Svizzera e allontanandolo verso la Grecia. Al contempo aveva stabilito che un ricorso contro questa decisione non aveva effetto sospensivo. Il giorno seguente la rappresentante legale della persona in questione interponeva ricorso.

In base a diversi indizi, in Grecia, le condizioni di vita, di alloggio e di detenzione dei richiedenti l'asilo sono contrarie ai diritti dell'uomo; sussiste inoltre una minaccia di respingimento verso il Paese di origine come emerge anche nel parere espresso dall'UNHCR in merito al trasferimento dei richiedenti l'asilo in Grecia. È stato quindi necessario ordinare l'interruzione dell'esecuzione del trasferimento. Considerato che il ricorrente era stato trasferito in aereo in Grecia già il 15 settembre 2009, immediatamente dopo la notifica della decisione, questo ordine del Tribunale è però rimasto senza effetto.

L'esecuzione immediata è illecita

In generale, nell'ambito della procedura Dublino, non appena è notificata all'interessato la decisione di non entrata nel merito e di allontanamento, l'UFM lo fa trasferire nello Stato membro ritenuto competente. Questo tipo di ordine è ingiunto via foglio di notifica al Cantone cui spetta il trasferimento. L'UFM adduce che l'esecuzione immediata sarebbe

lecita poiché il ricorso che può essere interposto contro questa decisione non ha effetto sospensivo.

In effetti, nell'ambito della procedura Dublino, di regola, un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi non ha alcun effetto sospensivo (art. 107a LAsi). Quest'ultimo può tuttavia essere concesso dal TAF se sussistono indizi fondati che il Paese interessato violi i diritti garantiti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) oppure se sussiste una minaccia di «respingimento a catena» verso lo Stato di provenienza del richiedente l'asilo o verso uno Stato terzo in cui egli potrebbe essere vittima di una violazione dei diritti dell'uomo. Questo esame deve essere effettuato dal TAF fintanto che il richiedente l'asilo si trova ancora in Svizzera: in caso contrario egli sarebbe esposto ai pericoli la cui eventualità va, appunto, verificata.

La pratica dell'UFM qui descritta non si basa su alcuna esplicita base legale e contraddice diversi principi sanciti a livello di legge.

Per una protezione giuridica effettiva

Questa pratica viola segnatamente il principio della protezione giuridica effettiva risultante dall'articolo 29a della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.) e dall'articolo 13 CEDU. Al contempo viola la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) in merito all'articolo 13 in correlazione con l'articolo 3 CEDU, secondo la quale va garantita una protezione giuridica provvisoria se, in caso di allontanamento, sussiste la minaccia di un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU.

Per questi motivi, nella sua decisione di principio del 2 febbraio 2010 il TAF giunge alla conclusione che occorre concedere al ricorrente un termine appropriato affinché, nell'ambito della presentazione del ricorso, possa chiedere una protezione giuridica provvisoria (art. 107a LAsi o art. 56 della legge federale sulla procedura amministrativa). Occorre quindi dare la possibilità al TAF di esaminare, entro i termini di trattamento impartiti dall'articolo 109 capoverso 2 LAsi, se sono soddisfatte le condizioni per la protezione giuridica provvisoria. Durante questo termine, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere sospesa. Il TAF ingiunge all'UFM di adeguare la sua pratica di esecuzione nella procedura di Dublino conformemente a queste considerazioni.

Il Tribunale amministrativo federale

Il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni delle autorità federali e, in determinati settori, delle autorità cantonali. Giudica inoltre, in prima istanza, nei procedimenti promossi mediante azione. Se il TAF non decide in ultima istanza, le sue sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale a Losanna e a Lucerna. Il TAF, con sede a Berna e a Zollikofen e dal 2012 San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 70 giudici e 300 collaboratori, è il più grande tribunale della Svizzera.

Per ulteriori informazioni

Andrea Arcidiacono, responsabile della comunicazione, tel. 058 705 29 86, cellulare 079 619 04 83, email: andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch